UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Generale - Albo Ufficiale
n. 136 prot. 14813
è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo
dal 08/02/2019 al 23/02/2019
Il Responsabile

UNIVERSITÀ degli STUDI di CATANIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale
06 FEB. 2019
Prot. 13856 Tit. 1 Cl. 3
Rep. Decreti n°. 315

IL RETTORE

- Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015;
- visto il D.R. n. 4236 del 12 luglio 2010, con il quale è stato costituito il dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica;
- visto il D.R. n. 828 del 2 marzo 2012, con il quale è stato emanato il regolamento del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica;
- vista la delibera del 28 maggio 2018, con la quale il Senato accademico ha approvato, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, un nuovo schema tipo di regolamento di dipartimento, conforme alla disciplina dettata per i dipartimenti dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo;
- vista la nota prot. n. 78517 del 12 giugno 2018, con la quale il rettore ha trasmesso il succitato schema tipo a tutti i direttori di dipartimento, per consentire loro di proporre un nuovo testo di regolamento, come deliberato dai rispettivi Consigli dipartimentali, agli Organi collegiali d'Ateneo, ai fini della relativa approvazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto di Ateneo;
- vista la delibera del 14 dicembre 2018, con la quale il Consiglio del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica ha approvato la proposta di un nuovo testo di regolamento dipartimentale, conforme al suindicato schema tipo di regolamento;
- vista la delibera del Senato accademico del 28 gennaio 2019, con la quale, con il parere del Consiglio di amministrazione, è stata approvata la suddetta proposta di nuovo regolamento del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il nuovo regolamento del **dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica**, il cui testo è allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il regolamento di cui al precedente art. 1 sostituisce integralmente il regolamento del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica, emanato con D.R. n. 828 del 2 marzo 2012.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui all'art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 06 FEB. 2019

IL RETTORE
Francesco Basile

IL PRORETTORE
Prof. Giancarlo Magnano San Lio

V.V.

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI "INGEGNERIA ELETTRICA ELETTRONICA E INFORMATICA"

(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Art. 1
Oggetto, denominazione e sede
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento denominato "Ingegneria elettrica elettronica e informatica", di qui in avanti "dipartimento", istituito con D.R. n. 4236 del 12/7/2010 e avente sede in Catania, Viale Andrea Doria, 6.

Art. 2
Funzioni
Il dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3
Organi del Dipartimento
1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del dipartimento: il Consiglio di dipartimento, il direttore, la Giunta e la Commissione paritetica dipartimentale.
2. Il dipartimento può articolarsi in sezioni comprendenti uno o più settori scientifico-disciplinari, tra di loro omogenei, nel rispetto dell'art. 14, comma 5, dello Statuto di Ateneo e dell'art. 20 del Regolamento di Ateneo.
Ogni sezione intradipartimentale deve essere costituita con le modalità stabilite dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di Ateneo.

Art. 4
Il Consiglio
1. Il Consiglio di dipartimento è composto nel rispetto dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
2. Il numero complessivo dei docenti del Consiglio di dipartimento non può essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, dello Statuto di Ateneo.

Art. 5
Attribuzioni del Consiglio di dipartimento
1. Le funzioni del Consiglio di dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.
In particolare al Consiglio di dipartimento spetta:

a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;

b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per

la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;

c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di dipartimento e alle sue modifiche;

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;

j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del dipartimento;

k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;

l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;

m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca;

n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;

o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;

p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al dipartimento;

q) approvare il piano annuale delle ricerche di dipartimento e l'eventuale organizzazione di seminari, conferenze e convegni anche in comune con altri dipartimenti o con altri centri di ricerca;

r) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, ad eccezione di quelle di cui alle lettere: a-b-d-e-g-k-m-n-o-p-q-r del precedente comma.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni due mesi e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.

2. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.

Art. 7
Validità delle sedute
Per ciò che concerne la validità delle sedute, il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Art. 8
Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute
1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. Nel caso in cui in Consiglio vengano poste questioni sospensive (rinvio della discussione) o pregiudiziali (non pertinenza di un argomento) le stesse potranno essere poste prima dell'inizio della discussione di un argomento e dovranno subito essere sottoposte a votazione. Per il loro accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
3. L'eventuale mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 9
Il direttore
1. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

Art. 10
Attribuzioni del direttore
Il direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai direttori di dipartimento.

Art. 11
Segretario del Consiglio
Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di dipartimento sono svolte da un componente del Consiglio di dipartimento e, più precisamente, da un docente designato dal presidente.
Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il presidente indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12
La Giunta
1. E' composta nel rispetto dell'art. 15, comma 9, dello Statuto di Ateneo.
2. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10, dello Statuto di Ateneo, sono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. La Giunta si riunisce ogni volta che il direttore o almeno un terzo dei componenti della stessa lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.
4. La Giunta collabora con il direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13
La Commissione paritetica dipartimentale
1. La composizione della Commissione paritetica dipartimentale è disciplinata dall'art. 16, comma 1, dello Statuto di Ateneo.
I compiti della Commissione paritetica dipartimentale sono definiti dall'art. 16, comma 4, dello Statuto di Ateneo e dall'art. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La Commissione paritetica dipartimentale è convocata dal presidente, senza particolari formalità.
3. Per ciò che concerne la validità delle sedute della Commissione paritetica dipartimentale il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.
4. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute della Commissione paritetica dipartimentale, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
5. I verbali vengono trasmessi dal presidente della Commissione paritetica dipartimentale ai fini degli adempimenti consequenziali e vengono, altresì, comunicati al direttore del dipartimento.

Art. 14
Disponibilità finanziaria del dipartimento
Il dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo, da appositi manuali e dalle norme vigenti.

Art. 15
Modifiche del regolamento
Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 16
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.